

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2023/1101 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2023

relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1924/2006 le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari sono vietate, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione in conformità a tale regolamento e incluse nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»).
- (3) Quando riceve una domanda l'Autorità è tenuta a informarne senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione e a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione dell'indicazione sulla salute tenendo conto del parere formulato dall'Autorità.
- (5) In seguito a una domanda presentata dall'Istituto internazionale per l'ambiente e la salute pubblica di Cipro, Università di tecnologia di Cipro, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito alla fondatezza scientifica di un'indicazione sulla salute riguardante gli alimenti biologici e il loro contributo alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi e la cui popolazione bersaglio è costituita da bambini e ragazzi sani tra i 3 e i 15 anni di età (domanda n. EFSA-Q-2021-00055). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «Gli alimenti biologici (con livelli di residui di antiparassitari inferiori a quelli degli alimenti convenzionali) contribuiscono alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi».
- (6) Il 20 ottobre 2021 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico ⁽²⁾ dell'Autorità su tale indicazione. In tale parere l'Autorità ha osservato che il livello di residui di antiparassitari necessario per caratterizzare gli alimenti come «biologici» non è stato specificato né nella domanda né negli studi sull'uomo presentati a sostegno dell'indicazione sulla salute e ha concluso che, sulla base dei dati presentati, l'alimento/il costituente «alimenti biologici», oggetto dell'indicazione, non è caratterizzato a sufficienza e non può pertanto essere stabilito un rapporto di causa-effetto tra il consumo di alimenti biologici e la protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi. L'indicazione sulla salute non è conforme alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006 ai fini dell'inclusione nell'elenco di indicazioni sulla salute consentite dell'Unione e non dovrebbe pertanto essere autorizzata.

⁽¹⁾ G.U. L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ EFSA Journal 2021;19(10):6847.

- (7) Dopo la pubblicazione di tale parere la Commissione non ha ricevuto osservazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento non è inclusa nell'elenco delle indicazioni sulla salute consentite dell'Unione di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Indicazione sulla salute respinta

Domanda — Disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1924/2006	Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Riferimento del parere EFSA
Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), indicazione sulla salute che si riferisce allo sviluppo e alla salute dei bambini	Alimenti biologici	Gli alimenti biologici (con livelli di residui di antiparassitari inferiori a quelli degli alimenti convenzionali) contribuiscono alla protezione delle cellule e delle molecole del corpo (lipidi e DNA) dai danni ossidativi	Q-2021-00055